



ih Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

via Trento e Trieste, 114 - 88068 SOVERATO (Cz)

centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082

mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it

itmalafarina.edu.it - Codice Fiscale 97087800799

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

Il giorno 26 Febbraio dell'anno 2024, alle ore 11,00, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, presso la sede dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina", si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico prot 1672 del 20/02/2024, le RSU dell'Istituto, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2023/2024.

Verificata che l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 30 novembre 2023, è stata trasmessa ai Revisori dei Conti, con l'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria e pubblicata sul sito di questa Scuola nell'apposita sezione di amministrazione trasparente;

Visto il verbale n. 02/2024 del 06/02/2024 dei Revisori dei Conti, pubblicato sul sito di questa Scuola nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, con il quale certificano la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo di istituto del 30/11/2023;

si stipula

in via definitiva l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto dell'I e produci conseguenti effetti per l'a.s. 2023-24.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D. Lgs 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del DS, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola nelle apposite sezioni di albo dell'Istituto e amministrazione trasparente.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene sottoscritto in giornata odierna dalle RSU firmatarie dell'Ipotesi di contratto integrativo di istituto e dal Dirigente Scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico Saverio Candeli



Parte Sindacale

RSU di Istituto

Prof. Vincenzo Femia

Sig.ra Anna Maria Giovinazzo

Prof. Giuseppe Procopio

[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and below the text]

Certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo

VERBALE N. 2024/002

Presso l'istituto ITT "MALAFARINA" SOVERATO di SOVERATO, l'anno 2024 il giorno 06, del mese di febbraio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 72 provincia di CATANZARO.

La riunione si svolge presso REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
STELLA	GIAMPA'	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SONIA	CARE'	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Gli atti relativi all'IPOTESI DEL CONTRATTO COLLETTIVO e la relativa documentazione sono stati resi disponibili dall'Istituzione

Scolastica ad entrambi i revisori mediante trasmissione telematica, che espletano da remoto le funzioni loro attribuite. Effettuato il consueto esame degli atti, i revisori sono pervenuti, con modalità a distanza, alla formulazione condivisa del parere.

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2023/2024 al fine di certificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 51, comma 2, lett. g) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 29/11/2023 dal Dirigente Scolastico SAVERIO CANDELIERI e dalla parte sindacale (RSU/rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 19 aprile 2018).

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa ai Revisori dei conti in data: 11/12/2023 nei termini stabiliti dal vigente CCNL.

Il documento è corredato dalla "Relazione illustrativa" e dalla "Relazione tecnico-finanziaria", ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001.

La relazione illustrativa è redatta secondo i disposti della Circolare MEF-RGS n. 25 del 19/7/2012.

La relazione tecnico-finanziaria è redatta secondo i disposti della Circolare MEF-RGS n. 25 del 19/7/2012.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024, sono determinate come segue:

Risorse	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
---------	--

Fondo per l'Istituzione Scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 53.281,14
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 3.944,44
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 672,38
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007)	€ 6.328,28
Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 2.354,81
Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	€ 0,00
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593	€ 0,00
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00
Incarichi specifici del personale ATA (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 2.839,49
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00
Indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (somme eventualmente assegnate dal MI)	€ 0,00
Totale risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 69.420,54
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 11.130,57
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00
Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Progetti comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Totale risorse su stanziamenti di bilancio	€ 11.130,57
Risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti	€ 7.498,95
Totale economie esercizi precedenti	€ 7.498,95
TOTALE RISORSE	€ 88.050,06

Sintesi delle risorse	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 69.420,54
Risorse su stanziamenti di bilancio Scuola	€ 11.130,57
Economie esercizi precedenti	€ 7.498,95
Totale risorse (lordo dipendente)	€ 88.050,06

L'assegnazione delle risorse finanziarie degli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" è stata comunicata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 25954 del 30/09/2023.

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla Scuola, in correlazione anche con il PTOF.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 4.539,02
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 3.986,65
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 12.568,56
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 7.857,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 16.773,98
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 2.354,81
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.944,44
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 470,67
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 6.328,28
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 0,00
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	€ 0,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 58.823,41
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) - quota destinata al personale docente	€ 0,00

Ulteriori compensi per corsi di recupero	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 0,00
TOTALE PERSONALE DOCENTE	€ 58.823,41

PERSONALE ATA	Anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	€ 4.230,00
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	€ 437,70
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.296,81
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 7.531,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.839,49
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 201,67
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 0,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 26.536,89
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) - quota destinata al personale ATA	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018))	€ 0,00
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 0,00
TOTALE PERSONALE ATA	€ 26.536,89

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 88.050,06, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 85.360,30, (in percentuale: 96,95%).

Si rileva la seguente distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica tra il personale docente e il personale ATA:

Personale docente: 68,91%

Personale ATA: 31,09%

Conclusioni

Pertanto, considerato che:

- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- il contratto integrativo è stato in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.

I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa dell'Istituto ITT MALAFARINA per l'anno scolastico 2023/2024 con le risorse all'uopo assegnate all'istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2024 il giorno 06 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIAMPA' STELLA

CARE' SONIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

IPOTESI DI REVISIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021- 2024

parte economica a.s. 2023/2024

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE



Il giorno **30** del mese di **Novembre** dell'anno 2023 alle ore **12,00** nell'ufficio di presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, relativa alla revisione del "Titolo Quinto – Trattamento economico accessorio del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Giovanni Malafarina" di Soverato stipulato per il Triennio 2021-2024.

La presente Ipotesi di revisione sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico - finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente *pro-tempore* Saverio Candelieri




PARTE SINDACALE

RSU

Femia Vincenzo



Giovinazzo Anna



Procopio Giuseppe



SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo *soltanto se c'è* ed ATA dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" di Soverato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023-2023-2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



2



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante *o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti* dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);



- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano Terra della sede centrale dell'ITT "G. Malafarina", via Trento e Trieste, 118 - Soverato e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.;
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale dell'ITT "G. Malafarina", via Trento e Trieste, 114 - Soverato, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

4



Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'Ufficio didattica e protocollo., per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

5



Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate *ad esempio* tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA



1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. I criteri alla connessione saranno opponibili ai docenti solo quando i medesimi verranno dotati di strumenti tecnologici con connessione ad internet e, solo per le attività non riconducibili alle funzioni docente, sarà quantificato il relativo compenso.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023-2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;



- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a.per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 53.281,14
b. economie anno precedente	€ 7.498,95
c.per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.354,81
d.per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.944,44
e.per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.839,49
f.per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 672,38
g.per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 6.328,28
h.quota variabile indennità di Direzione DSGA	€ 4230,00
i.quota indennità sostituto DSGA	€ 437,70
j. per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015	€ 11.130,57

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

In riferimento alle risorse relative alla valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2023-204 (**€ 11.130,57**), come sancito nella legge di bilancio per il 2020 "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico (docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione", nonché all'art. 40 del CCNL 2016-2018 si era convenuto che dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 fossero inglobate in un unico fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

(MOF) le risorse già definite nei precedenti CCNL e quelle provenienti da disposizioni di legge nelle quali ultime figurano, per l'appunto, le risorse di cui al comma 126 della legge 107/2015, vincolate, originariamente, alla valorizzazione del merito del personale docente, **si stabilisce l'attribuzione percentuale come di seguito riportato da inserire nel computo complessivo delle Fondo specifico del personale Docente ed ATA.**

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2023-24 (€ 53.281,14 + 11.130,57), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, scorporato l'indennità di amministrazione l.d per il DSGA e la previsione di indennità di amministrazione del sostituto DSGA sono assegnati per il presente anno € 59.744,01 + 7.498,95 economie anno precente **TOT. 67.242,96** per le attività del personale per le attività del personale docente € (45.725,21 pari al 68%) – lordo dipendente, per le attività del personale ATA – lordo dipendente € 18.828,03 (pari al 28%) e al fondo di riserva, a disposizione del Dirigente scolastico, €. (2.689,72 pari al 4%) – lordo dipendente.

Pertanto, per il presente anno scolastico i fondi, comprensivi delle economie a.p., sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 Personale docente	€ 45.725,21
b) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 Personale ATA	€ 18.828,03
c) per i compensi per le ore eccedenti di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.354,81
d) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.944,44
e) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.839,49
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 672,38
g) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 6.328,28
h) quota variabile indennità di Direzione DSGA	€ 4230,00
i) quota indennità sostituto DSGA	€ 437,70
j) fondo a disposizione del DS	€ 2.689,72

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente di

€ 45.725,21;

9



1. è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

f) n. 2 collaboratori del dirigente scolastico 18%	€ 7.857,00
d) supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica (delegati del dirigente, figure di presidio al corso serale, referenti d'ambito, comm. orario, comm. formazione classi, coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori...)	€ 12.568,56
d) ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (referenti d'ambito responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)	€ 4.539,02
k) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€ 16.773,98
b) attività d'insegnamento (sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, ecc)	€ 3.986,65

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate per un totale di € **18.828,03** è ripartito, come segue, tra le aree di seguito specificate

e)flessibilità oraria, prestazioni aggiuntive e ricorso alla turnazione intensificazione carico lavoro per sostituzione di colleghi assenti:	€ 11.296,81
k)assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica, manutenzione laboratori e piccola manutenzione	€ 7.531,22

Allo stesso fine di cui al comma 1 per le attività relativi ai progetti "Aree a rischio" e "A forte processo immigratorio" a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, lordo dipendente per gli importi orari da destinare al tutor, al docente esperto interno ed al personale ATA si rimanda alle tabelle del CCNL di riferimento.

Docenti	€ 470,67
Ata	€ 201,71

Ai sensi della C.M. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 0018833 del 17/11/2016 vengono definite le percentuali massime per singola voce sui progetti PCTO:

- Compenso per tutor interno 20%, con compenso orario di € **17,50**;
- Costi spese viaggio, vitto e alloggio tutor interni: **max. 5%**;
- Costi esperti esterni: max. 15%, con compensi orari max. € **50,00**;
- Acquisto materiali didattici ecc.: **max. 3%** del preventivo;
- Certificazione da parte della scuola e delle aziende: **max. 7%**



- Spese relative a trasporto, viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. degli alunni **max. 50%**

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati al TUTOR scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per i compensi accessori finalizzati al tutor scolastico e orientatore **ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023** per l'a.s. 2023/24 corrispondono ad € **26.247,86 lordo dipendente (€ 34.830,91 lordo stato)**. In relazione ai compensi di docenti tutor e di docente orientatore, l'art. 6 del D.M. n. 63/2023 dispone: "1. *Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'allegato A, i docenti tutor tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione propedeutica di cui all'articolo 5 del presente decreto.* 2. *Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'allegato A, il docente orientatore tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione propedeutica di cui all'articolo 5 del presente decreto.* 3. *Le risorse finanziarie assegnate sono disponibili per remunerare, per anno scolastico, in ciascuna Istituzione scolastica: a) un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato; b) un docente dell'orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida citate in premessa prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato.* 4. *Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al presente decreto, sono oggetto della contrattazione di istituto, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento*". Premesso che, secondo il D.M. n. 328/2022 e la successiva nota MIM del 5 aprile 2023, prot. n. 958, l'attività dei docenti tutor è in parte riconducibile ad attività aggiuntiva di insegnamento e in parte ad attività funzionali relative ad esigenze organizzative e di ricerca, avvalendosi del supporto della figura dell'orientatore, definito al punto 10.2 delle stesse Linee guida come "il docente che per ciascuna istituzione scolastica gestisce, raffina e integra i dati della piattaforma con quelli specifici raccolti nei differenti contesti territoriali ed economici e li mette a disposizione delle famiglie, degli studenti e del tutor", i compensi finalizzati per il personale docente tutor scolastico e orientatore, sono determinati, in base alle risorse assegnate, sulla base dei criteri indicati dal D.M. 63 del 5 aprile 2023, dalla nota 958 del 05 aprile 2023 e dalla successiva nota prot. n. 1039 del 17 aprile 2023 in base ai criteri di cui alla delibera del Collegio dei Docenti n. 31/2023 del 09/10/2023, ai "desiderata" espressi dagli aspiranti e alla distribuzione degli studenti e delle studentesse (tot. 359) tra tutti i Docenti TUTOR, nel rispetto delle indicazioni del MIM avendo stabilito raggruppamenti di studenti omogenei e per classi parallele (tra 29 e 40 studenti a Tutor), considerato che le attività previste sono in parte riconducibile ad attività aggiuntiva di insegnamento e in parte ad attività funzionali relative ad esigenze organizzative e di ricerca, dovendo rimanere entro il range € 2.850,00 ÷ 4.750,00 e contestualmente prevedere un eventuale incremento del numero dei destinatari in corso, si determinano le seguenti retribuzioni in via forfettaria **prevedendo una quota base** (per remunerare gli impegni comunque collegati alla funzione del TUTOR ed elencati nelle Linee guida) sommata ad una **quota proporzionale** al numero degli studenti attribuiti (per remunerare le attività direttamente connesse agli studenti e alle studentesse):

- | | |
|--|--|
| a) Docente Orientatore quota complessiva: | 2.000,00 € L.S.
(importo massimo attribuibile) |
| b) Docente TUTOR quota base: | 1.900,00 € L.S. |
| c) Docente TUTOR quota proporzionale a studente: | 33,23 € L.S. |



Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici), compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica, per il personale non beneficiario dell'art. 2 e dell'art.7.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per **l'80% del finanziamento di € 2.839,49, pari ad € 2.271,59**, al fine di corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € **681,47** (30.00 % rapportato a 8 unità) per gli Assistenti tecnici, max. n. 2;
 - € **567.89** (25.00% rapportato a 6 unità) per gli Assistenti amministrativi, max. 2;
 - € **1.022,21** (45,00% rapportato a 11 unità) per i Collaboratori scolastici, max. n. 4.

Il rimanente 20% (€ **567.829**) è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

TITOLO SESTO - CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE



Art. 29 - Finalità

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Art. 30 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente parte del Contratto Integrativo di Istituto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso quello a tempo determinato.

Art. 31 - Banca delle ore personale docente

Ogni docente che lo chiede può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento nelle proprie classi per supplenza o altro, di cui il lavoratore non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore per permessi brevi, per recuperare eventuali ritardi, per ferie.

A richiesta, il dirigente scolastico fornirà ad ogni docente un quadro riepilogativo delle attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento effettuate

Art. 32 - Ritardi del personale docente

Il ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero in attività di insegnamento, cumulando i ritardi fino al raggiungimento dell'unità oraria di insegnamento.

Il mancato rispetto dell'orario di lavoro costituisce comunque inadempienza ai doveri del dipendente.

Art. 33 - Attività funzionale all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre l'effettuazione di attività non previste nel piano delle attività; in occasione del primo Collegio dei Docenti utile, verranno apportate le opportune modifiche.

Ogni docente mette a disposizione un'ora settimanale per il ricevimento dei genitori, previo appuntamento. In caso di assenza di appuntamenti il docente non è tenuto svolgere alcuna attività.

Art. 34 - Orario di lavoro flessibile

L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal PTOF per l'erogazione del servizio; pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio Docenti.

Non si riconosce rientrante nella flessibilità la presenza di ore buche nell'orario settimanale delle lezioni.

Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.

L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti, di norma, più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, di cui all'art. 9.

I recuperi orari dovuti all'articolazione delle attività didattiche saranno suddivisi equamente tra tutti i docenti, salvo diversa disponibilità degli interessati.



Art. 35 - Ore eccedenti

Ogni docente può offrire la disponibilità ad effettuare ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti in numero di quattro, inclusa almeno una prima ora di lezione o in numero di sei, se l'orario di servizio prevede tutte le prime. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata possibilmente all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all'art. 28, comma 4.

Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, per la prima ora di lezione la comunicazione dovrà essere effettuata il giorno precedente, per tutte le altre ore deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell'ora precedente quella di disponibilità dichiarata.

Art. 36 - Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi

Al fine della sostituzione dei docenti assenti, si seguono i seguenti criteri:

- ✓ docenti a disposizione con cattedra inferiore all'orario d'obbligo o messi completamente a disposizione;
- ✓ docenti che devono recuperare un permesso orario;
- ✓ docenti della stessa disciplina;
- ✓ docenti della stessa classe;
- ✓ docenti di qualsiasi materia o classe a disposizione dell'Istituto;
- ✓ docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento retribuite (prevedendo un'equa ripartizione delle ore assegnate).

Il docente di sostegno, assegnato alla classe in cui si trova l'allievo diversamente abile, può essere utilizzato per le supplenze solo se manca l'alunno diversamente abile.

I docenti delle attività curriculari possono essere utilizzati per le supplenze solo se manca l'intera classe.

In caso di mancanza di docenti disponibili, a vario titolo, per le supplenze, in attesa dell'arrivo del supplente, eccezionalmente gli alunni della classe interessata saranno ripartiti equamente tra le altre classi, fino al raggiungimento del numero di alunni per classe previsto dalla normativa vigente.

Art. 37 - Modalità di utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

Per tutte le attività previste dal PTOF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'istituzione scolastica. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità il Dirigente scolastico può fare ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL/06-09) con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste, come previsto anche dal decreto n. 44/2001.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede:

- a) docenti della classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto dal Consiglio di classe;
- b) docenti interni che abbiano presentato documentata istanza;
- c) docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze attraverso la presentazione e la comparazione dei curricula;



- d) esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste previa la presentazione e la comparazione dei curricula.

Per quanto riguarda il punto a), l'assegnazione dell'incarico sarà disposta dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe.

Per i punti b - c e d la designazione sarà disposta dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri:

1. disponibilità;
2. possesso di competenze e titoli specifici;
3. esperienze pregresse nel settore di riferimento.

Art. 38 - Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto, l'individuazione e l'assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale prevede procedure diverse oppure tali attività rientrino tra quelle disciplinate dal precedente art. 24 del presente atto di contrattazione.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste.

Ai collaboratori del Dirigente scolastico possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi di natura diversa da quelli espressamente indicati nella lettera di incarico.

Ai docenti ai quali è stata assegnata una "*Funzione strumentale*", possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi al di fuori della funzione.

L'atto di nomina deve esplicitare le competenze possedute dal designato e deve contenere tutte le specifiche mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di rendicontazione, nonché il corrispettivo orario o forfetario determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Art. 39 - Programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro

La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro è funzionale alla realizzazione di progetti approvati dal C.D. e la sua applicazione può modificare anche l'orario di docenti non interessati all'applicazione della programmazione plurisettimanale stessa.

Art. 40 - Rilevazione automatica delle presenze

1. Il rispetto dell'orario di lavoro del personale Docente deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed univoci di controllo, che costituiscono atti documentali.
2. Ogni transito in entrata dall'Istituto per ragioni di servizio deve essere registrato con apposita timbratura.
3. La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio debbono preventivamente essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, nei modi ritenuti più funzionali.
4. In caso di mancata timbratura il dipendente può dichiarare, sotto la sua responsabilità, l'ora di entrata ed il Dirigente Scolastico può accettare tale dichiarazione, sulla base di riscontri oggettivi.
5. Il riscontro sull'orario sarà effettuato mensilmente e si procederà al recupero della mancata prestazione di servizio arrotondando a zero le frazioni orarie pari o inferiori a trenta minuti ed ad un'ora le frazioni orarie superiore a trenta minuti, ad un'ora e trenta, a due ore e trenta ecc...



TITOLO SETTIMO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.

Art. 41 - Finalità

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Art. 42 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA, ivi compreso quello a tempo determinato.

Art. 43 - Attuazione dell'accordo

Il dirigente scolastico, al termine del confronto con la RSU e le OO.SS.

- * Adotta il piano;
- * Ne dà pubblicità attraverso l'affissione all'albo;
- * Incarica il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua puntuale adozione.

Nelle more di una definizione condivisa del piano delle attività, si ritiene prorogato il piano dell'a.s. precedente.

Art. 44 - Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato al USP e alle RSU. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a meno che il personale non intenda estinguere il debito di lavoro con:

- * giorni di ferie o festività soppresse;
- * ore aggiuntive di lavoro non retribuite;
- * recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

Per l'anno in corso, la chiusura degli uffici e della scuola si effettua nei giorni seguenti:

- Giovedì 2 novembre 2023
- Sabato 9 dicembre 2023
- Sabato 23 dicembre 2023
- Sabato 30 dicembre 2023
- Venerdì 5 gennaio 2024
- Sabato 30 marzo 2024
- Sabato 20 luglio 2024
- Sabato 27 luglio 2024
- Sabato 3 agosto 2024
- Sabato 10 agosto 2024



- Venerdì 16 agosto 2024
- Sabato 17 agosto 2024
- Sabato 24 agosto 2024

Art. 45 - Crediti di lavoro

Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario in servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto e/o a riposi compensativi.

Qualora, per indisponibilità dei fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, con i giorni di chiusura prefestiva e, successivamente, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 46 - Rilevazione automatica delle presenze

1. Il rispetto dell'orario di lavoro del personale ATA deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed univoci di controllo, che costituiscono atti documentali.
2. Ogni transito in entrata ed in uscita dall'Istituto, sia per ragioni di servizio che personali, deve essere registrato con apposita timbratura.
3. La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio debbono preventivamente essere autorizzate dal Direttore SGA, nei modi ritenuti più funzionali.
4. In caso di mancata timbratura il dipendente può dichiarare, sotto la sua responsabilità, l'ora di entrata o di uscita ed il Direttore SGA può accettare tale dichiarazione, sulla base di riscontri oggettivi.
5. Il lavoratore è tenuto al rispetto rigoroso del proprio orario di lavoro. In un numero limitato di casi nel corso dell'anno e quando sia verificabile che ciò non arrechi danni al servizio, il lavoratore può adattare il proprio orario di lavoro spostando l'inizio ed il termine entro una banda di oscillazione di 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'ora fissata (per gli A.T., quando nel laboratorio assegnato non è prevista attività didattica nella sesta ora). Per spostamenti orari superiori il lavoratore deve richiedere esplicita autorizzazione al DSGA.
6. Le richieste relative all'adattamento dell'orario di lavoro per esigenze personali vanno presentate per iscritto all'inizio dell'anno, in modo che possano essere prese in considerazione nella predisposizione dell'orario e del piano delle attività.
7. E' possibile presentare richiesta di variazione in corso d'anno per intervenute esigenze.
8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA, accoglie la richiesta o, con provvedimento motivato da ragioni di servizio, la respinge entro 7 giorni dalla data di presentazione.
9. Entro il giorno 15 di ogni mese, al personale ATA sarà consegnato il prospetto riepilogativo della situazione delle ore prestate in più ed in meno nel mese precedente. In tale prospetto le ore in più ed in meno concorreranno a formare un unico totalizzatore. La fruizione di permessi da parte di personale che ha accumulato ore di straordinario, comporta, al termine dell'anno scolastico, la automatica compensazione tra gli elementi positivi e quelli negativi.

TITOLO OTTAVO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO






Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 48 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO NONO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il Dirigente, ai sensi dell'art. 48 c. 3 del Dlgs 165/2001, può sospendere parzialmente o totalmente l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa ovvero riparametrare gli stessi in funzione delle effettive disponibilità finanziarie con informazione alla parte sindacale
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Qualora sulla base delle clausole contrattuali si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria, accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva.

Art. 50 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

